

Via Barge, 6 - 12034 PAESANA (CN)
Tel: 0175.94105 - Fax: 0175.987206

E-mail: poliziamunicipale.comune@paesana.it Pec: poliziamunicipale.paesana@legalmail.it CF: 85001190041 - PI: 00565510047



UFFICIO POLIZIA LOCALE

Responsabile: BARRA dottor Davide Domenico Vice Commissario di P.L.

Originale

Paesana, lì 14 NOVEMBRE 2025 Numero registro ordinanze 64/2025

ORDINANZA IN MATERIA DI COMBUSTIONE CONTROLLATA DI RESIDUI VEGETALI SUL LUOGO DI PRODUZIONE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici:
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti (vista, nella maggior parte dei casi, l'assenza di impianti) di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;
- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;
- per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;
- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'articolo 256 bis, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati il "materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse", precisando che: "di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

CONSIDERATO che è evidente che la *ratio* dell'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è quella di punire gravi fattispecie illecite e che, diversamente, il comma 6 bis del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende nel proprio campo di applicazione ed in quello dell'articolo 256 del medesimo decreto legislativo la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

Email: segreteria@unionemonviso.it - Pec: unimonviso@legalmail.it CF: 94045090043 - PI: 03553360045



Via Barge, 6 - 12034 PAESANA (CN) Tel: 0175.94105 - Fax: 0175.987206

E-mail: poliziamunicipale.comune@paesana.it Pec: poliziamunicipale.paesana@legalmail.it CF: 85001190041 - PI: 00565510047



UFFICIO POLIZIA LOCALE

Responsabile: BARRA dottor Davide Domenico Vice Commissario di P.L.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, nello

- l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole a) e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
 - l'articolo 256 bis, comma 6-bis;

VISTI la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n.353, recante Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 353, recante Norma di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo n.152/06 cit.:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;

VISTA la Legge regionale 22 gennaio 2019, numero 1 (Riordino in materia di agricoltura e sviluppo rurale) e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020 e s.m.i.;

CONSIDERATO il disposto dell'articolo 16, comma 1bis) della Legge regionale 22 gennaio 2019, numero 1, così come in ultimo sostituito dall'articolo 44, comma 1) della legge regionale 10 del 2024, che recita testualmente: "Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni classificati come montani, collinari e come collina depressa e, per un massimo di quindici giorni anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

RITENUTO UTILE E NECESSARIO procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto per i Comuni montani nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni anche non continuativi.

Tel: 0175.94273 - Fax: 0175.987082 Email: segreteria@unionemonviso.it - Pec: unimonviso@legalmail.it

CF: 94045090043 - PI: 03553360045



Via Barge, 6 - 12034 PAESANA (CN) Tel: 0175.94105 - Fax: 0175.987206

E-mail: poliziamunicipale.comune@paesana.it Pec: poliziamunicipale.paesana@legalmail.it CF: 85001190041 - PI: 00565510047



UFFICIO POLIZIA LOCALE

Responsabile: BARRA dottor Davide Domenico Vice Commissario di P.L.

ORDINA

di derogare al divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto per il Comune di Paesana nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), nelle seguenti giornate:

- sabato 29 novembre, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 30 novembre, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 13 dicembre, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 14 dicembre, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 20 dicembre, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 21 dicembre, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 10 gennaio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 11 gennaio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 17 gennaio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 18 gennaio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 24 gennaio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 25 gennaio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 31 gennaio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 1 febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 7 febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 8 febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 14 febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 15 febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 21 febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 22 febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 28 febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 1 marzo, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 7 marzo, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 8 marzo, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 14 marzo, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 15 marzo, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 21 marzo, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 22 marzo, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- sabato 28 marzo, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- domenica 29 marzo, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;

permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali. Pertanto, nei giorni 29 e 30 novembre 2025, 13, 14, 20, 21 dicembre 2025, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 gennaio 2026, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 febbraio 2026 e 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 marzo 2026, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per ciascun giorno è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, a tutela della salute e dell'ambiente, nei modi di seguito stabiliti:

1. Paglia sfalci e potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.

Tel: 0175.94273 – Fax: 0175.987082 Email: <u>segreteria@unionemonviso.it</u> – Pec: <u>unimonviso@legalmail.it</u> CF: 94045090043 – PI: 03553360045



Via Barge, 6 – 12034 PAESANA (CN) Tel: 0175.94105 – Fax: 0175.987206

E-mail: poliziamunicipale.comune@paesana.it Pec: poliziamunicipale.paesana@legalmail.it CF: 85001190041 - PI: 00565510047



UFFICIO POLIZIA LOCALE

Responsabile: BARRA dottor Davide Domenico Vice Commissario di P.L.

- 2. In alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1 ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione *in loco* mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.
- 3. Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al punto 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità.
- 4. La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, fatto salvo quanto disposto al punto 6.
- 5. La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
- b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
- e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in totale assenza di vento, preferibilmente umide;
- g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
- h) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;
- i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
- 6. In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune o ai Carabinieri Forestali, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità dei residui oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di cui al presente articolo.
- 7. Nei periodi in cui viene dichiarato dalla Regione Piemonte lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
- **8.** Il Comune, anche su segnalazione dei Carabinieri Forestali, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

Email: segreteria@unionemonviso.it - Pec: unimonviso@legalmail.it CF: 94045090043 - PI: 03553360045



Via Barge, 6 – 12034 PAESANA (CN) Tel: 0175.94105 – Fax: 0175.987206

E-mail: poliziamunicipale.comune@paesana.it Pec: poliziamunicipale.paesana@legalmail.it CF: 85001190041 - PI: 00565510047



UFFICIO POLIZIA LOCALE

Responsabile: BARRA dottor Davide Domenico Vice Commissario di P.L.

DISPONE

- che della presente ordinanza sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- che della presente ordinanza sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza mediante anche attraverso l'affissione di avvisi pubblici e la pubblicazione di apposito avviso sulla *home page* del sito istituzionale del Comune di Paesana;
- che la validità della presente ordinanza sia subordinata al rispetto di tutte le eventuali normative in materia;
 - che la presente ordinanza venga trasmessa a:
 - Prefettura Ufficio territoriale del Governo Cuneo;
 - Ufficio Polizia locale di Paesana;
 - Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte e Valle d'Aosta Gruppo di Cuneo;
 - Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte e Valle d'Aosta Nucleo di Barge;
 - Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte e Valle d'Aosta Nucleo di Saluzzo;
 - Comando Stazione Carabinieri di Paesana;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo;
 - Squadra AIB e PC di Paesana OdV;
 - Federazione provinciale Coldiretti Cuneo;
 - Confederazione Italiana Agricoltori Cuneo;
 - Confagricoltura Ufficio provinciale Cuneo;
- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati del controllo circa la corretta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- che l'inottemperanza agli obblighi e ai divieti oggetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. numero 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., fatto salvo che non si configurino ulteriori e più gravi responsabilità;
- che, a norma dell'art. 6 della L. numero 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il dottor Davide Domenico Barra, Responsabile del Servizio Polizia locale dell'Unione montana dei Comuni del Monviso;
- che, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L. numero 241 del 07.08.1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e ss.mm.ii. o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. numero 1199 del 24.11.1971 e ss.mm.ii, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di notifica (se effettuata) oppure dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Istruita da Bertola Nicolò



IL SINDACO VAUDANO Dr. Emanuele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CF: 94045090043 - PI: 03553360045